STATUTO DELLA "FAMILIA LUDESANA"

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata

"FAMILIA LUDESANA"

con sede in Lodi, presso il Palazzo Comunale, Piazza Broletto n. 1.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia, in particolare dagli artt. 36 e segg. del C.C..

Art. 2

L'Associazione "FAMILIA LUDESANA" è a carattere volontario, apolitica e senza scopo di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPI

Art. 3

Lo scopo dell'Associazione è quello di tenere uniti i lodigiani amanti di Lodi e del suo territorio ed inoltre di custodire, difendere e valorizzare - sia con iniziative proprie, sia in unione ad altre Associazioni od Enti - il patrimonio di tradizioni ereditato dai padri e consolidato da documenti, monumenti e fonti orali.

Per il perseguimento del suo scopo, l'Associazione può realizzare varie attività ed iniziative ed in particolare, convegni, conferenze, dibattiti, seminari; può promuovere ini-

ziative culturali sul territorio, stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e Privati; sensibilizzare privati cittadini, Enti ed Istituzioni a problematiche del territorio; promuovere premi e riconoscimenti per persone od Enti che si siano particolarmente distinti ed abbiano acquisito particolari meriti.

Annualmente l'Associazione assegna il "Fanfullino della Riconoscenza".

SOCI

Art. 4

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- SOCI FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

- SOCI ORDINARI: coloro che, lodigiani di nascita o d'adozione, maggiori d'età, condividano lo spirito e gli ideali dell'Associazione.

Possono, inoltre, essere nominati, quali BENEMERITI DELLA ASSOCIAZIONE coloro che, in qualunque modo, si siano distinti per il loro attivo contributo al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 5

I soci ordinari dovranno essere proposti da apposita commissione al "Cunsili de Familia", che si esprimerà per il loro eventuale ingresso nell'Associazione, con la maggioranza dei due terzi dei membri dello stesso. (10 VOT. FAVOREVOLI)

La proposta di nomina a Benemerito della Associazione dovrà essere presentata dal "Cunsili de Familia" ed approvata dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti.

I Benemeriti nominati saranno iscritti in un apposito albo.

Art. 6

L'Associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti i soci, senza distinzione di sesso, razza o religione.

Tutti i soci, purchè in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto nell'Assemblea e godono del diritto elettorale attivo e passivo.

QUOTA

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci dovranno impegnarsi al versamento annuale della quota associativa, fissata dall'Assemblea su proposta del "Cunsili".

QUOTA

I Benemeriti della Associazione saranno esentati da contributi sociali.

Art. 7

I soci in regola col pagamento delle quote sociali, che non intendano più far parte dell'Associazione, devono, entro il 30 (trenta) settembre dell'anno in corso, inviare le loro dimissioni al Consiglio.

I soci morosi saranno invitati dal Consiglio, per lettera, a mettersi in regola con le quote entro trenta giorni.

QUOTA

Trascorso tale termine decadranno dalla qualifica di soci.

Art. 8

Per ogni controversia che insorgesse tra un socio ed il "Cunsili de Familia", si potrà ricorrere al "Culegg dei Gentilomini".

Il socio che non rispettasse lo Statuto o fosse causa di disordine in seno all'Associazione, o comunque si rendesse indegno di appartenervi, sarà passibile di espulsione.

La deliberazione di espulsione spetta al "Cunsili de Familia".

Contro tale deliberazione, il socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni, al "Culegg dei Gentilomini".

La quota non è trasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Il socio receduto, decaduto od espulso, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, nè reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

* dai beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione stessa, a qualsiasi titolo acquisiti;

* da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;

* da eventuali donazioni, legati e lasciti.

Art. 10

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) quote associative;

b) contributi finanziari e benefici economici, provenienti da soggetti pubblici e privati;

c) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni ed attività dell'associazione in generale.

Art. 11

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 12

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'Associazione, salvo che vadano a costituire fondi di riserva, a' sensi del precedente art. 9.

Art. 13

richieste inchiesto

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, come sopra precisato, nè in caso di scioglimento dell'Associazione.

ORGANI

Art. 14

Sono Organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea Generale dei soci;

b) "El Cunsili de Familia" (Consiglio Direttivo);

c) "El Regiù" (Presidente);

d) "El Culegg de cuntroll" (Collegio dei Revisori);

e) "El Culegg dei Gentilomini" (Collegio dei Probi Viri).

ASSEMBLEA

Art. 15

Vige il principio della sovranità dell'Assemblea: essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea, costituita da tutti i soci, è convocata dal "Cunsili de Familia" almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile:

a) per l'approvazione della relazione del "Regiù" sull'attività sociale dell'anno decorso e sulle linee programmatiche del nuovo anno;

b) per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, con la relazione del "Culegg de Cuntroll";

c) per la determinazione della quota annua di associazione, su proposta del "Cunsili de Familia";

d) quando occorra, per il rinnovo delle cariche sociali.

Inoltre essa viene convocata ogni qual volta il "Cunsili de Familia" lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando almeno due terzi dei soci ne facciano richiesta motivata.

La convocazione deve avvenire mediante lettera semplice o

e-mail, da inviare almeno una settimana prima dell'assemblea a tutti i soci.

Art. 16

L'Assemblea, presieduta dal "Regiù" o, in sua assenza, dal "Vice Regiù" o dal Consigliere anziano per età, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare la modifica del presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione è comunque necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese, fatta eccezione per quelle concernenti le elezioni delle cariche sociali e quelle che riguardino persone; queste dovranno avvenire con voto segreto.

CUNSILI DE FAMILIA

Art. 17

L'Associazione è amministrata dal "Cunsili de Familia", composto da otto a quattordici membri, eletti dall'Assemblea dei soci, ai quali competerà il titolo di "missè", oltre il "Re-

giù".

Il "Cunsili de Familia" dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina nella sua prima seduta, tra i suoi componenti:

* il "Vice Regiù" (Vice Presidente);

* il "Segretari" (Segretario);

* il "Casser" (Tesoriere).

E' convocato dal "Regiù", che lo presiede, almeno due volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Esso:

- procede alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da proporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente all'ammontare della quota associativa annuale.

- redige i regolamenti necessari per il buon andamento della "Familia" e per il regolare svolgimento delle iniziative sociali, da approvarsi dall'Assemblea;

- nomina i componenti delle Commissioni necessarie per lo svolgimento delle iniziative stesse.

REGIU'

Art. 18

Il "Regiù" è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato consecutivo.

Il "Regiù" è il legale rappresentante della "Familia Ludesana", ha la firma sociale, presiede le riunioni del "Cunsili de Familia", dell'assemblea ed è responsabile della precisa

osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

In caso di vacanza del "Regiù" ne assume le funzioni il "Vice Regiù", fino alla nuova nomina.

CULEGG DE CUNTROLL

Art.19

Il "Culegg de Cuntroll" è formato da tre membri eletti dall'Assemblea e vigila sulla retta ed oculata amministrazione del patrimonio della "Familia", ne verifica i bilanci annuali e ne presenta una relazione all'assemblea.

I suoi membri partecipano alle sedute del "Cunsili de Familia" senza diritto di voto.

Nella prima seduta nomina il suo Presidente.

CULEGG DEI GENTILOMINI

Art. 20

Il "Culegg dei Gentilomini", formato da tre membri eletti dall'Assemblea, dirime le eventuali controversie che insorgessero tra i soci o tra i soci ed il "Cunsili de Familia".

Nella prima seduta nomina il suo Presidente.

SCIOGLIMENTO

Art. 21

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci, come previsto all'art. 16.

Art. 22

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga,

il patrimonio residuo, dopo la chiusura della fase di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.